

## **Sentenza n. 88 depositata il 5 maggio 2021**

**Materia:** Sanità, professioni, formazione professionale

**Giudizio:** Legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** Asserita violazione **dell'art. 117 della Costituzione**

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** **Legge della Regione Toscana 30 dicembre 2019, n.83** (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), **artt. 2, comma 2, e 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4**

**Esito:** Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 83 del 2019

Infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a), e 4

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Toscana n.83 del 2019 che disciplina le autorizzazioni e la vigilanza del trasporto sanitario, ritenendo che norme della stessa abbiano istituito la professione denominata "*autista con attestato di soccorritore*", con un profilo articolato in due livelli di formazione: "*autista con attestato di soccorritore di livello di base*", per il soccorso di base, e "*autista con attestato di soccorritore di livello avanzato*", per il primo soccorso e il soccorso avanzato.

Per l'avvocatura dello Stato, la norma regionale, che avrebbe istituito la nuova professione, non ancora prevista dalla legge statale, sarebbe stata adottata in violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione, che riserva allo Stato - per la salvaguardia di esigenze unitarie - l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti.

Riguardo la questione avente per oggetto **l'art. 2, comma 2** dell'impugnata legge della Regione Toscana n.83 del 2019, la Corte ne ha preliminarmente dichiarato l'inammissibilità, ritenendo che la norma regionale, limitandosi a stabilire che soggetti autorizzati possano svolgere attività di trasporto sanitario, e non menzionando affatto l'istituzione e la regolamentazione di nuove figure professionali, non possa essere censurata di violare l'art. 117, comma terzo, Cost., per aver invaso la competenza riservata allo Stato in materia.

Non avendo il ricorrente fornito alcun chiarimento in merito alla questione sollevata, la Corte ha richiamato, a sostegno della dichiarazione di inammissibilità della medesima questione, la giurisprudenza costituzionale che costantemente richiede un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma di legge (ultima sentenza al riguardo è la n.161 del 2020), .

La Corte è, invece, entrata nel merito delle questioni aventi ad oggetto **l'art.4, commi 1, lettera a); 2, lettera a); 3, lettera a); e 4** della legge della Regione Toscana n.83 del 2019. Le citate disposizioni regionali prevedono che nelle autoambulanze impegnate nel trasporto sanitario di base debba essere necessariamente presente “*un autista con attestato di soccorritore di livello base*” e che nelle autoambulanze impegnate nel trasporto sanitario di primo soccorso e di soccorso avanzato debba essere presente “*un autista con attestato di soccorritore di livello avanzato*”.

La Corte non ha accolto la tesi del ricorrente che riconduce le disposizioni impugnate alla materia delle “*professioni*”, di cui all'art. 117, comma terzo, Cost.; invece, ha affermato che le disposizioni regionali censurate dallo Stato rientrano piuttosto nell'ambito della materia riguardante la “*formazione professionale*”, sulla quale la Regione ha competenza residuale ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost., e nell'ambito della materia dell'organizzazione sanitaria, ricompresa nella materia “*tutela della salute*”.

E' stata richiamata dalla Corte l'evoluzione normativa sulle professioni sanitarie, affermando che attualmente l'ordinamento italiano non annovera la specifica figura dell'autista professionale, che sono pendenti in parlamento disegni di legge per il riconoscimento di quella professione e che l'autista soccorritore, pur non rivestendo un profilo professionale, è menzionato in alcuni atti di intesa ed accordi tra Stato e Regioni e in alcuni contratti collettivi nazionali. Viene infine evidenziata dalla Corte **la legge n.43 del 2006** sulle professioni sanitarie che ha introdotto **all'art. 5** (successivamente modificato dall'art.6 della legge n. 3 del 2018) uno specifico procedimento per l'individuazione delle nuove professioni sanitarie, da definire, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, tramite accordi sanciti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Per la Corte le norme regionali impugnate, nel disciplinare la composizione dell'equipaggio delle autoambulanze gestite da soggetti diversi dalle aziende sanitarie, dalle amministrazioni statale e dall'associazione italiana della Croce Rossa (regolamentando così aspetti organizzativi dell'attività sanitaria) non istituiscono una nuova professione, ma si limitano a stabilire che gli autisti debbano avere un attestato di soccorritore *di livello di base o di livello avanzato*. Le disposizioni regionali impugnate disciplinano invece la formazione professionale. Gli attestati ivi previsti “*sono, infatti, presi in considerazione soli in riferimento a qualifiche contrattuali che la legge regionale impugnata non intende disciplinare, ma che si limita a presupporre*”.

Per la Corte, le disposizioni regionali impugnate prevedono un'attività formativa assolutamente legittima in quanto attinente alla competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, comma quarto, Cost..

La formazione professionale disciplinata dalle disposizioni regionali impugnata non è neppure limitata dall'Accordo Stato – Regioni del 22 maggio 2003 che ha previsto soltanto il *livello di formazione di base specifica*, in quanto quell'accordo presenta soltanto una tutela minima dell'efficienza del sistema dell'emergenza- urgenza sanitaria, una tutela minima che non preclude alle Regioni di incrementarla e renderla così più efficace operando nell'ambito della propria competenza residuale in materia di formazione professionale.

Per questi motivi le questioni sollevate dal ricorrente sono state dichiarate infondate.